



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 451 della seduta del 11 OTT. 2018.

OGGETTO: Disegno di legge: <<Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **F.to On.le Gerardo Mario Oliverio**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **F.to Avv. Ennio Antonio Apicella**

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) **F.to Avv. Mariano Calogero**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

_____ timbro e firma **F.to Dott. Filippo De Cello**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018);

VISTA la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo – incoming – attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione);

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato);

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 0001338/2018 del 06 febbraio 2018 l'Ufficio Legislativo – Finanze – del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rappresentato, nel contesto della leale cooperazione tra Stato e Regioni, alcune osservazioni in ordine alla legge regionale della Calabria 22 dicembre 2017, n. 54 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018), riguardanti l'introduzione, ad opera dell'articolo 2 della stessa legge, dell'articolo 1 bis della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21;
- con nota prot. n. 44539 del 07 febbraio 2018, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l'impugnativa, da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della disposizione sopra specificata, ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi del MEF e ha dato assicurazione, sempre nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale di abrogazione della norma in questione;
- con nota trasmessa a mezzo PEC, il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato alcune osservazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla legge regionale della Calabria 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo – incoming – attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), riguardanti la previsione dell'articolo 2 per cui i soggetti destinatari dei contributi sono stati individuati nelle organizzazioni nazionali ed estere "autorizzate", sebbene siffatto titolo abilitativo non risulti coerente con il quadro normativo nazionale ed europeo attuale;
- con nota prot. n. 93300 del 14 marzo 2018, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l'impugnativa, da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della disposizione sopra specificata, ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi e ha dato assicurazione, sempre nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale di modifica della norma in questione;
- con nota AOO_UDCM. REGISTRO UFFICIALE.U.0005896.13-03-2018 l'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato, nel contesto della leale cooperazione tra Stato e Regioni, alcune osservazioni in ordine alla legge regionale della Calabria 8 febbraio 2018 , n. 5 (Norme in materia di artigianato), riguardanti la previsione, nel comma 3 dell'articolo 11 della stessa legge regionale, di un obbligo di cancellazione dal Registro Imprese delle imprese che non hanno provveduto a presentare la documentazione di cui all'articolo 10, comma 1;

- con nota prot. n. 122432 del 07 aprile 2018, l'Assessore allo Sviluppo Economico ed attività Produttive, al fine di evitare l'impugnativa, da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della disposizione sopra specificata, ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi e ha dato assicurazione, sempre nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale di abrogazione della norma in questione;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale, al fine di procedere alle modifiche legislative sopra illustrate, il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>;

EVIDENZIATO che:

- la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio Legislativo";
- la presente deliberazione è stata proposta dal Segretariato Generale nell'esercizio della funzione di coordinamento dell'iniziativa normativa della Giunta regionale

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lett. a), e dell'articolo 30, comma 1, lett. a), della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con DGR n. 336/2016;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. - di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante <<Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>, di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui

all'allegato *sub* <> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. - di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3. - di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

F.to IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 15 OTT. 2018 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Disegno di legge: "Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione"

Articolo 1

(Abrogazione dell'articolo 1bis della legge regionale 5 luglio 2016, 21)

1. L'articolo 1bis della legge regionale 5 luglio 2016, 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018), è abrogato.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3)

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo (*incoming*) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), le parole "autorizzate all'esercizio della loro attività" sono sostituite dalle seguenti: "che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi paesi".

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5)

1. Nell'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato), è abrogato il comma 3.

Articolo 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Avv. Mariano Calogero



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 451 DEL 11 OTT. 2018

Disegno di legge: <<Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche a leggi regionali, al fine di adeguarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Ed invero, con nota prot. n. 0001338/2018 del 06 febbraio 2018 l'Ufficio Legislativo – Finanze – del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rappresentato alcune osservazioni in ordine alla legge regionale della Calabria 22 dicembre 2017, n. 54 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018), riguardanti l'introduzione, ad opera dell'articolo 2 della stessa legge, dell'articolo 1 bis della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21.

In particolare, secondo la prospettazione ministeriale, l'articolo 1 *bis* della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 non sembra coerente con la *ratio* dell'istituto dell'accertamento tributario, secondo la legislazione statale, procrastinando i termini di riscossione coattiva dei crediti tributari, legislativamente decorrenti dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto di accertamento, in mancanza di opposizione.

Con nota prot. n. 44539 del 07 febbraio 2018, il Presidente della Giunta regionale, al fine di evitare l'impugnativa, da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della disposizione sopra specificata, ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi del MEF e ha dato assicurazione, sempre nel contesto della leale collaborazione, in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale di abrogazione della norma in questione, nonché *medio tempore* sull'astensione delle strutture tributarie regionali dall'applicazione della norma.

Con nota trasmessa a mezzo PEC, il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato alcune osservazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alla legge regionale della Calabria 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo – incoming – attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), riguardanti la previsione dell'articolo 2 per cui i soggetti destinatari dei contributi sono stati individuati nelle organizzazioni nazionali ed estere "autorizzate", sebbene siffatto titolo abilitativo non risulti più coerente con il quadro normativo nazionale ed europeo.

Con nota prot. n. 93300 del 14 marzo 2018, pertanto, il Presidente della Giunta regionale ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi e ha dato assicurazione in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale di modifica della norma in questione, al fine di eliminare il riferimento alle "autorizzazioni" ed effettuare un generico richiamo all'espletamento delle attività delle

organizzazioni, nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi paesi.

Infine, con nota AOO_UDCM. REGISTRO UFFICIALE.U.0005896.13-03-2018 l'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato alcune osservazioni in ordine alla legge regionale della Calabria 8 febbraio 2018 , n. 5 (Norme in materia di artigianato), riguardanti la previsione, nel comma 3 dell'articolo 11 della stessa legge regionale, di un obbligo di cancellazione dal Registro Imprese degli operatori inadempienti nel deposito delle comunicazioni previste dal comma 1 dell'articolo 10, poiché siffatta previsione sembra porsi in contrasto con il procedimento di cancellazione delle società fissato dal codice civile.

Con nota prot. n. 122432 del 07 aprile 2018, l'Assessore allo Sviluppo Economico ed attività Produttive ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine ai predetti rilievi e ha dato assicurazione in ordine alla presentazione di un disegno di legge regionale di abrogazione della norma in questione.

Si intende, pertanto, apportare le novelle normative sopra indicate, al fine di adeguare le previsioni di legge regionale ai principi costituzionali.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'**articolo 1** del disegno di legge dispone l'abrogazione dell'articolo 1 *bis* della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018).

L'**articolo 2** modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), nel senso che le parole "autorizzate all'esercizio della loro attività" sono sostituite dalle seguenti: "che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi paesi".

L'**articolo 3** dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5 (Norme in materia di artigianato).

La proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'**articolo 4** del disegno di legge medesimo.

Infine, l'**articolo 5** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ *timbro e firma* F.to Ennio Antonio Apicella

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: <<Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche a leggi regionali, al fine di adeguarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Occorre, pertanto, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente proposta deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante <<Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione>>.

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia alla relazione di cui all'allegato <> per quanto concerne in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il testo normativo in epigrafe.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEMA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	€ 0,00 – l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 5	€ 0,00 – l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
			€	€	€	
			€	€	€	

		Totale	€	€	€	
--	--	--------	---	---	---	--

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili.

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 - Anno _____
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110
Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205
Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 - Anno _____, Programma n. _____
.....

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
 - Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore F.to Avv. Mariano Calogero

Il Dirigente Generale F.to Avv. Ennio Antonio Apicella

F.to Dott. Filippo De Cello